



CITTÀ DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE



REG. GEN. DETERMINAZIONI N. 2048 DEL 09/12/2021

**- DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA -
SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE**

Determinazione n. 282 del 07/12/2021

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021.

Il responsabile del procedimento attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della normativa regolamentare interna e che la proposta di provvedimento dallo stesso predisposta ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie. Attesta, inoltre, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per cui è fatto obbligo espresso di astenersi e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, approvato dall'Ente.

Data 07/12/2021

Il Responsabile del procedimento
RUGGIERO FRANCESCA

REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N.267/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 282 DEL 07/12/2021 DEL SERVIZIO SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Data 09/12/2021

Il Dirigente/Responsabile
ELVIRA ANNA PASANISI

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18/02/2021, con il quale è stato prorogato l'incarico di Dirigente della Direzione Affari Generali e Avvocatura conferito con decreto sindacale n. 5/2018 e affidata la responsabilità e la direzione dei Servizi ivi indicati, ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di PEG/PDO e in ogni altro atto di indirizzo e programmazione degli Organi di Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023 e la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/2021, con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011);

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C. n. 99 del 04/05/2021;

Visto il Piano degli Obiettivi e della Performance per l'anno 2021, approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 07.01.2021, come integrato ed aggiornato con deliberazione di G.C. n. 282 dell'8.10.2021;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Premesso:

che le amministrazioni pubbliche sono tenute annualmente alla costituzione del fondo per le risorse decentrate;

che le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono determinate con cadenza periodica, sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare in corso d'anno;

che, in particolare, dette risorse si suddividono in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica della certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- risorse variabili, che presentano la caratteristica dell'eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- risorse variabili a destinazione vincolata, che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

che le modalità di determinazione di dette risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016/2018, sottoscritto il 21.05.2018, il quale stabilisce che il fondo per le risorse decentrate, a decorrere dall'anno 2018, è costituito:

- da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all'anno 2017 (come certificate dal collegio dei revisori) – al netto di quelle che gli enti abbiano destinato, a carico del fondo e nel medesimo anno, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative – da confermarsi con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi (comma 1), e da incrementarsi stabilmente degli importi corrispondenti alle voci di alimentazione puntualmente indicate al successivo comma 2;
- dalla parte variabile del fondo, che continua ad essere alimentabile con importi da definirsi di anno in anno (comma 3), fermi restando i vincoli procedurali previsti per gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, nonché le preclusioni dettate per gli enti che si trovino in condizioni di dissesto, come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni (comma 6);

che il comma 4 del predetto articolo stabilisce che *“in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*, escludendo, tuttavia, detta possibilità per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

che, ancora, il successivo comma 5 prevede la possibilità per gli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale, ricomprendendosi in tale ambito anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;

che il successivo art. 68 del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, riguardante l'utilizzo del Fondo risorse decentrate, dispone che: *“1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, co. 7, secondo periodo, del CCNL del 14 settembre 2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5*

ottobre 2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, co. 4 del CCNL del 6 luglio 1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, co. 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile";

che le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1 del richiamato art. 68 CCNL 21/05/2018, sono destinate agli utilizzi previsti dalla contrattazione integrativa, in coerenza con quanto previsto dal CCNL di riferimento (art. 68, commi 2 e 3);

Richiamato:

che l'art. 67, comma 7, del predetto CCNL prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017"*;

che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

che l'art. 11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*, con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori per l'anno 2019 sono pari € 12.064,00 (art. 67, comma 2, lett. a) e ad € 8.909,94 (art. 67, comma 2, lett. b);

Considerato:

che, a termini dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 (e come ulteriormente specificato con il D.M. attuativo 17.03.2020, pubblicato sulla GURI n. 108 del 27.04.2020), *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

che, pertanto, è necessario procedere, da un lato, al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell'anno 2016, ai sensi del citato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, e, dall'altro, determinare il valore del salario medio *pro capite* dividendo l'importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, ai fini dell'eventuale adeguamento in aumento nell'ipotesi in cui il personale a tempo indeterminato in servizio nel 2021 risulti maggiore di quello censito al 31/12/2018, restando fermo che detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell'anno 2016, mentre, in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell'anno 2016;

che, con circolare del 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicata in G.U.R.I. n. 226 dell'11.09.2020) di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, ulteriormente esplicativa delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019, è stato infine chiarito che *“il predetto limite iniziale non è soggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”*;

che dalla lettura combinata delle disposizioni sopra richiamate risulta pertanto che, a partire dall'anno 2020, l'ammontare del fondo destinato al trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce il tetto di riferimento per la costituzione di quello degli anni successivi, fatto salvo il necessario, correlato adeguamento, in aumento, rispetto al valore medio *pro capite* del 2018, nei casi di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2021 rispetto a quelli in servizio alla data del 31.12.2018;

Richiamate, in merito:

la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 56/2019/PAR, a termini della quale *“La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Infatti, l'art. 67, comma 7 del nuovo CCNL, sopra menzionato, ha confermato, in modo esplicito, che “la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”* (Cfr. anche Sezione regionale di controllo Basilicata n. 2/2019/PAR, Sezione controllo Lombardia, n. 200/2018/PAR);

la delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 95/2020/PAR, la quale così dispone: *“Il legislatore, con il riportato art. 33, comma 2, al fine di superare la rigidità del vincolo sancito dall'art 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali il cui tetto era costituito da quello definito nel 2016, ha inteso adeguare il suddetto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire, così, una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per quanto attiene al valore medio fissato al 31 dicembre 2018. Per la determinazione del “valore medio pro-capite” occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.*

L'interpretazione letterale dell'art. 33 della D.L. 34/2019 nella parte sopra riportata non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione in commento dopo aver affermato la necessità di garantire "l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa " aggiunge l'espressione "nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018" . Tale interpretazione oltre ad essere supportata dal dato letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stessa all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 ... fissando un limite al "trattamento accessorio" globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo... D'altra parte anche sotto un profilo logico e pragmatico non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore medio... In conclusione, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l'importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative. La quantificazione del fondo, ai fini della determinazione del valore medio poi, deve essere fatta con riferimento soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di cui all'art. 23 del decreto legislativo 75/2017";

il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 179877 dell'1.09.2020 che ha fornito istruzioni sulle modalità di calcolo dell'adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce della predetta normativa in materia;

il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 12454 del 15.01.2021 che ha ulteriormente precisato le modalità di calcolo e variazione del limite della retribuzione accessoria;

Rilevato e dato atto, a tal fine:

che il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31.12.2018 era pari a complessivamente n. 131 unità (corrispondenti a n. 124,73 unità, in conformità alla metodologia indicata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel predetto parere prot. n. 179877 dell'1.09.2020);

che il numero di dipendenti in servizio nel 2021 è pari a n. 120 unità (corrispondenti a n. 103,36 unità in conformità alla metodologia compilativa della Tabella 12 del Conto Annuale richiamata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nei predetti pareri prot. n. 179877 dell'1.09.2020 e n. 12454 del 15.01.2021);

che, pertanto, il numero di dipendenti in servizio nella corrente annualità risulta inferiore al numero di dipendenti presenti al 31.12.2018, sicché, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019, il limite di cui all'art. 23, comma 2 *bis*, del D.Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio *pro capite* riferito al 2018;

Precisato che il limite al trattamento economico accessorio del personale non dirigente del Comune di Galatina come innanzi determinato potrà essere ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni non programmate intervenute nel corso del medesimo anno, oltre che a seguito di eventuali sopraggiunte modifiche legislative e/o diverse interpretazioni giurisprudenziali, pareri della Corte dei Conti o chiarimenti ministeriali in materia;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell’esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell’individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall’ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell’adozione dell’atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l’ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell’organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione.”;

Evidenziato che, così come indicato dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la quantificazione delle risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21/05/2018 è effettuata annualmente in via automatica ed obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l’organo di Governo dell’Ente a determinare le risorse decentrate di parte variabile di cui ai commi 4 e 5 lett. b), del richiamato art. 67, comma 3, del CCNL, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa e anche per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della *performance* o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; e in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-*quater*, comma 1, lett. c);

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021, per la parte stabile di cui all’art. 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21.05.2018 e variabile non rimessa alle determinazioni dell’organo di Governo, destinato al finanziamento degli istituti previsti dall’art. 68 del CCNL, preliminarmente all’avvio delle sessioni

negoziali per la stipula del contratto collettivo decentrato integrativo di parte economica per la corrente annualità;

Preso atto e considerato:

che, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 14.12.2018, n. 135, nonché della dichiarazione congiunta n. 5 al CCNL 2016/2018 e del consolidato orientamento della Corte dei Conti (*ex multis*, Corte dei Conti – Sezioni Autonomie, n. 19/2018), gli incrementi del fondo delle risorse decentrate, di cui all'art. 67, comma 2, lett. a) e b), del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in specie, al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

che nell'importo delle risorse stabili è compreso l'importo annuale delle risorse previste dall'art. 32, c. 7, CCNL 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari 2001;

che, in conformità alle previsioni di cui all'Accordo economico sulla ripartizione e destinazione delle risorse decentrate sottoscritto in data 3.12.2019, a decorrere dalla predetta annualità il fondo per le risorse decentrate è stato decurtato di € 55.000 da destinare al finanziamento della retribuzione di posizioni e di risultato delle posizioni organizzative, per un importo complessivo di € 80.000, a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato gli obiettivi di saldo non negativo nell'anno 2020;
- nell'anno 2020, sulla base dei dati del rendiconto 2020, ha altresì rispettato il vincolo di contenimento della spesa per il personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557 *quater* della L. n. 296/2006, e che siffatto vincolo è rispettato anche per l'anno 2021, sulla base dei dati previsionali risultanti dal bilancio 2021/2023;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2020 si sono verificate cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo 2021 per retribuzione d'anzianità, nonché della parte variabile nei limiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) del CCNL di riferimento;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2021 sono state inserite le somme derivanti da specifiche disposizioni di legge da finalizzarsi agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art.* 113, D.Lgs. n. 50/2016), agli incentivi avvocatura e ai trattamenti incentivanti per l'attuazione di progetti di cui all'art. 32, comma 40, del D.L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, nonché ai compensi Istat ed ai messi notificatori *ex art.* 54 del CCNL 14.09.2000 (come da comunicazioni, in atti, delle articolazioni organizzative dell'ente a ciò interessate per funzioni e competenza);
- che, da verifiche effettuate dal Servizio Economico-Finanziario (giusta nota in atti dell'ufficio), l'Ente dispone di economie dell'anno 2020 pari a € 92.379,65, sicché ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018, dette risorse residue di cui all'art.

67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, sono rese disponibili nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

- che, ai sensi del citato art. 23, comma 2 *bis*, del D.Lgs. n. 75/2017, e per le motivazioni precedentemente riportate, l'importo complessivo del trattamento accessorio da destinare al personale non dirigente nella corrente annualità non può essere superiore a quello dell'anno 2016 (pari a complessivi € 419.585,00), sicché è necessario procedere alla decurtazione del Fondo per le risorse decentrate 2021, per complessivi € 4.576,41, per riconduzione al predetto limite legislativo;

Vista l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2021, predisposta ex art. 67 del CCNL 2016/2018 nel rispetto dei vincoli di cui sopra, nonché dei vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2021*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 precisa che "*Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate*", con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo, e definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Dato atto, pertanto, che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;

Rilevato, da ultimo, che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o circostanze che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Funzioni Locali;

Visto il C.C.D.I. del personale non dirigente del Comune di Galatina - parte normativa per il triennio 2019/2021, sottoscritto in data 03.12.2019;

Vista la proposta di determinazione elaborata a sistema dal Responsabile del Procedimento e ritenuto di approvarla;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto degli atti presupposti, della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni indicate in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2021, ai sensi degli artt. 67 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, come da allegato prospetto (**ALL. A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dando atto del rispetto di quanto previsto dalla disciplina normo-regolamentare vigente;
- 2) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di ulteriori e successivi provvedimenti amministrativi, determinazioni organizzative, novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) di dare atto che le somme confluite nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 trovano copertura finanziaria negli appositi capitoli del bilancio 2021/2023 relativi alla spesa del personale, che, per l'effetto devono intendersi impegnati;
- 4) di dare atto che gli importi delle risorse integrative dell'anno 2021, unitamente alla spesa preventivabile per il finanziamento delle posizioni organizzative e di risultato e dell'importo del lavoro straordinario, non superano gli importi previsti per il salario accessorio dell'anno 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e dell'art. 67 comma 7 del CCNL 2016-2018;
- 5) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile in tale esercizio;
- 6) di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'anno 2021 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

- 7) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione e dell'art. 4, CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
- 8) di dare atto, infine, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 6 *bis* della L. n. 241/1990 e della L. n. 190/2012 e successivi provvedimenti attuativi (PNA/PTPC).

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
AI SENSI DELL'ART. 147 BIS E DELL'ART. 183 COMMA 7 DEL D. LGS. N. 267/2000

VISTA LA DETERMINAZIONE N. 282 DEL 07/12/2021 DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURASERVIZIO
RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE,

ATTESTA

LA REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO
COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLO INTERNI, NONCHÉ LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART.
183, COMMA 7, DEL D. LGS. N.267/2000

ANNOTAZIONI:

DATA 09/12/2021

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

PATERA ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro N. **4322**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line:

dal giorno 15/12/2021 e vi rimarrà per 15 giorni.

Dalla Sede Municipale, addì 15/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(LEONARDO CARMINE LUIGI)